

RG 87/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 220-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

DEPOSITATA E PUBBLICATA

IL 19/09/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 220-1/2025 presentato da LACRIMIOARA MARIA RADULESCU (CF RDLLRM73H55Z129T) nata a Timisoara (Romania) il 15-06-1973, residente a Follina (TV) via Brumal 21, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto;

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- la ricorrente è residente a Follina in provincia di Treviso
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, con l'indicazione a norma dell'art. 269 co. 2 CCI delle cause dell'indebitamento e della



diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni nonché con l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 quarto periodo CCI;

- la debitrice, che non ha redditi ed ha unicamente la titolarità della quota del 50% di un immobile sito a Cornuda – quota del valore stimato di circa E.40.000,00 - è in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo di oltre E. 320.000,00;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;
Evidenziato che:

- non ricorrono le condizioni per la riunione del presente all'analogo procedimento instaurato dall'ex marito Gheorghe Foca, perché la comproprietà dell'immobile cit. con quest'ultima è una circostanza meramente estrinseca e non integra alcuno dei fattori giuridicamente rilevanti ai fini della riunione. Ovviamente i liquidatori delle due procedure si coordineranno ai fini della vendita immobiliare.

- l'eventuale indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di LACRIMIOARA MARIA RADULESCU (CF RDLLRM73H55Z129T) nata a Timisoara (Romania) il 15-06-1973

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

Liquidatore il dott. Paolo Anzanello;

ORDINA

alla debitrice il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 90 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità,



devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenzia che:

- a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge.
- il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- in compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
Treviso, lì 9 settembre 2025

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

